



VERBALE N. 5

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 10 giugno 2026 alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Progetto Dott. Alberto Caporale

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 18 maggio 2026 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative telematiche di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara, per verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema;
- con verbale n. 2 del 25 maggio, verbale n. 3 del 29 maggio 2026 e verbale n. 4 del 4 giugno 2026 il RUP ha avviato la verifica di completezza conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP prosegue con la verifica di cui sopra.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Meranese Servizi S.p.A., si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente). Inoltre, Meranese Servizi S.p.A. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) che in data 24.01.2025, per l'anno 2024, l'A.S.T. di Fermo ha irrogato all'operatore una penale nell'ambito del contratto di appalto in essere sino al 2028 per talune criticità riscontrate nell'esecuzione del servizio; (ii) che l'ANAC ha iscritto nel Casellario Informatico la seguente annotazione "La Stazione appaltante Comando Militare Esercito "Trentino-Alto Adige", sulla base del modello di segnalazione allegato A) al comunicato del Presidente del 18.12.2013, pervenuto in data 5.2.2015 ed assunto al prot. Autorità n. 10596 ha segnalato di avere applicato numerose penali per inadempimenti contrattuali dell'Operatore economico Meranese Servizi S.p.A. in relazione al "Servizio di pulizia anno 2014 Caserma "G. Pizzolato" – Trento. Inoltre, considerata la gravità delle inadempienze perpetuate nel tempo, la S.A. ha disposto di escludere la Ditta da ogni ricerca di mercato per servizi di pulizia e simili da avviare in futuro. La presente annotazione è iscritta nel casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 2, lett. P) del d.p.r. 207/2010, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche". Il RUP rileva l'irrilevanza della circostanza dichiarata sub (i) ai fini di cui all'art. 98, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, atteso che l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque "grave negligenza" (cfr. Cons. Stato n. 2794/2019; in termini, Cons. Stato n. 7917/2024).

RUP rileva altresì l'irrilevanza della circostanza dichiarata sub (ii), non venendo in rilievo un'iscrizione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. e) e f), del D.Lgs. n. 36/2023, e avendo la stessa ad oggetto eventi risalenti ad oltre 10 anni fa, come tali non valutabili per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Miorelli Service S.p.A. a socio unico si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risulta visualizzabile la pagina contenente le informazioni della Parte II - Sezione D ("Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento").



Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Multicervices S.r.l. si evidenzia che, in sede di domanda di partecipazione, l'operatore economico ha dichiarato di beneficiare delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice: a) 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; b) 20%, cumulabile con la precedente, per il possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, indicando le certificazioni in suo possesso. Sul punto si rileva che, come anche precisato in sede di chiarimenti (cfr., riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 15), non è prevista la riduzione di cui all'art. 106, comma 8, quarto periodo del Codice, non essendo tale possibilità prevista nei documenti iniziali di gara, come prescritto dalla citata disposizione normativa.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Nuova La Perla S.r.l. si evidenzia che: a) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; b) è stato allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile. Inoltre, Nuova La Perla S.r.l., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato che: (i) in data 26 giugno 2023, l'Amministratore Unico, [OMISSIS], e il Direttore Tecnico, [OMISSIS], sono stati rinviati a giudizio per un presunto illecito tributario ex art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000; (ii) in data 7 giugno 2024, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OMISSIS] è stato rinviato a giudizio per presunto illecito tributario ex art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 (indebita compensazione di crediti inesistenti per gli anni 2018 e 2019); (iii) l'esistenza di diversi debiti tributari a partire dall'anno 2020 e fino al 2025, tutti rateizzati, al netto di un debito di importo pari a € 1.756,33. Relativamente a quanto dichiarato sub (i) e sub (ii) il RUP rileva l'irrilevanza di tali circostanze ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, non rientrando il rinvio a giudizio tra i mezzi di prova dell'illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua come tali la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale. Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore sub (iii), il RUP rileva come le circostanze dichiarate dall'operatore non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, e che il debito di importo pari a € 1.756,33 risulta inidoneo ad incidere negativamente sulla regolarità fiscale dell'operatore, risultando tale importo inferiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia a € 5.000,00 (art. 1, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Open Clean S.r.l. si evidenzia che: a) in sede di domanda di partecipazione, l'operatore economico ha dichiarato di beneficiare delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice: 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Al riguardo si rileva che le suddette riduzioni non sono cumulabili per espressa previsione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice ("L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese"); b) ha dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non ha indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una



quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni; c) non ha indicato nel DGUE la quota (espressa in percentuale) di subappalto sull'importo contrattuale; d) l'operatore economico ha dichiarato di non rientrare "nell'obbligo della trasmissione del modello telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in quanto la forza aziendale non supera i 50 dipendenti", tuttavia dalla visura risulta un numero di addetti al 31 dicembre 2025 pari a 60.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal Punto Pulizia S.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore RTI costituendo LogNet S.r.l. - La Holding S.r.l. si evidenzia che: a) le imprese hanno dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non hanno indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intendono impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intendono impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni; b) la LogNet S.r.l., pur risultando da visura dotata di n. 313 addetti, non ha presentato copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore S.El.Da. Service S.r.l. si evidenzia che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione S.r.l. si evidenzia che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La dichiarazione resa, infatti, è la seguente "il rapporto allegato alla presente dichiarazione è copia formo dell'originale in nostro possesso" ed è difforme da quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara. Inoltre, S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione S.r.l. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) di avere presentato ed ottenuto l'accettazione di una richiesta di definizione agevolata per ruoli notificati dall'Agenzia della riscossione riguardanti violazioni nel pagamento di imposte e tasse; (ii) di avere pendenze INPS rateizzate; (iii) una risoluzione contrattuale disposta con Determina n. 76 del 26.2.2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata- Sede Centrale di Napoli; (iv) l'applicazione di penali in data 27.11.2019 da parte di ANAS rispetto nell'ambito del contratto Rep. n. 21412 del 5.11.2014; (v) annotazioni ANAC riferite alle circostanze sub (iii) e (iv). Il RUP rileva l'irrelevanza di quanto dichiarato sub (i) e (ii) ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Il RUP rileva altresì l'irrelevanza delle circostanze dichiarate sub (iii) e (iv), avendo esse ad oggetto eventi risalenti, rispettivamente, a circa 6 e 7 anni fa, come tali non valutabili per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Sagad S.r.l. si evidenzia che lo stesso ha prodotto allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da Sarda Servizi Soc. Coop. a.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.



Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Smac Multiservizi S.r.l. si evidenzia che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Smeraldo S.r.l. si evidenzia che: a) la garanzia provvisoria risulta pari ad € 8.343,25, quantificata sulla base dell'importo dell'appalto (€ 834.325,08) antecedente alla modifica della documentazione di gara, di cui alla determinazione dirigenziale n. 110 del 1 aprile 2026 (cfr. riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 28); b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Sproviere Pronto Service Servizi Ecologici S.r.l. si evidenzia che: a) ha prodotto un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile; b) non è presente l'attestazione di conformità e copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Superlind@ S.r.l., si evidenzia che lo stesso ha prodotto un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da Team Service Soc. cons. a r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Tecnica Facility Management S.p.A. si evidenzia che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); b) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; c) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Inoltre, Tecnica Facility Management S.p.A. nell'ambito della domanda di partecipazione, ha dichiarato che, con sentenza della Corte di Cassazione n. 31549 del 6 giugno 2019, è stata disposta la confisca della società. Il RUP in proposito rileva che, come stabilito dall'art. 98, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, "Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Zenith Services Group S.p.A. si evidenzia che: a) non ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, se intende o meno autorizzare l'accesso agli atti; b) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente); c) la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non



presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa.

Terminata la verifica di completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata, il RUP – sulla scorta di quanto emerso e indicato nel presente verbale e nei verbali n. 2 del 25 maggio, n. 3 del 29 maggio 2026 e n. 4 del 4 giugno 2026 – attiva la procedura di soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti degli operatori economici ivi indicati.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Dott. Alberto Caporale